

Causa T-155/94

Climax Paper Converters Ltd
contro
Consiglio dell'Unione europea

«Dazi antidumping — Paesi a commercio di Stato —
Trattamento individuale — Margine di dumping unico»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 18 settembre 1996 II - 877

Massime della sentenza

1. *Ricorso d'annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni da un paese non avente un'economia di mercato — Produttori ed esportatori del paese considerato*
(Trattato CE, art. 173)
2. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Fissazione dei dazi antidumping — Istituzione di un dazio unico per tutte le importazioni da un paese non avente un'economia di mercato — Legittimità — Presupposti*
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, artt. 2, n. 14, lett. b), e 13, n. 2]

3. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Fissazione dei dazi antidumping — Trattamento individuale delle imprese esportatrici di un paese non avente un'economia di mercato — Presupposti — Prova dell'autonomia delle imprese rispetto allo Stato — Potere di valutazione delle istituzioni — Controllo giurisdizionale — Limiti — Impossibilità di invocare la tutela del legittimo affidamento (Regolamento del Consiglio n. 2423/88)*
4. *Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Rispetto nell'ambito dei procedimenti amministrativi — Antidumping*
5. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Fissazione dei dazi antidumping — Determinazione in base ad una media ponderata del margine di dumping dell'unico esportatore che ha collaborato all'inchiesta e del margine di dumping calcolato per gli altri esportatori di un paese non avente un'economia di mercato — Importo del dazio eccedente il margine di dumping calcolato per l'esportatore che ha collaborato — Legittimità (Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 13, n. 3)*

1. I regolamenti che istituiscono un dazio antidumping, benché abbiano per la loro natura e per la loro portata carattere normativo, possono riguardare direttamente e individualmente i produttori ed esportatori cui vengano imputate le pratiche di dumping.

discrezionale per le autorità nazionali, in quanto la sua esecuzione da parte di queste autorità ha carattere puramente automatico e si effettua non già in forza di norme nazionali intermedie, bensì in base alla sola disciplina comunitaria.

Al riguardo, gli atti che istituiscono dazi antidumping possono, in linea generale, riguardare individualmente le imprese in grado di dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie.

2. Una politica che abbia come esito l'istituzione di un dazio antidumping unico per un intero paese non è in contrasto né con la lettera, né con la finalità, né con la ratio del regolamento base antidumping n. 2423/88, ove sia necessaria alla Comunità per proteggersi contro un dumping e contro il rischio di elusione delle misure di tutela.

D'altra parte, queste stesse imprese vanno considerate direttamente interessate dal regolamento in questione allorché quest'ultimo non prevede alcun potere

Infatti, non vi è alcuna disposizione nel regolamento base che vieti l'istituzione di un dazio antidumping unico per i paesi a

commercio di Stato. Se è pur vero che dalla ratio e dalla finalità dell'art. 13, n. 2, del detto regolamento, ai cui termini i regolamenti antidumping «indicano in particolare l'importo e il tipo di dazio imposto, il prodotto interessato, il paese di origine o di esportazione, il nome del fornitore, ove possibile, e la relativa motivazione», che l'obbligo di indicare il nome del fornitore implica, in linea di massima, l'obbligo di fissare un dazio antidumping specifico per ciascun fornitore, il legislatore ha tuttavia espressamente limitato tale obbligo di indicare il nome del fornitore ai soli casi in cui simili precisazioni siano possibili. Orbene, non è possibile indicare il nome di ciascun fornitore se, per evitare il rischio di un'elusione dei dazi antidumping, è necessario istituire un dazio unico per un intero paese, come è il caso in cui, trattandosi di paese a commercio di Stato, le istituzioni comunitarie, dopo aver esaminato la situazione degli esportatori interessati, non siano persuase dell'autonomia operativa di questi ultimi nei confronti dello Stato.

Per quanto riguarda lo scopo del regolamento, questo mira, fra l'altro, a proteggere la Comunità contro le importazioni oggetto di dumping. Quanto alla ratio del regolamento, sebbene emerga dalle varie disposizioni del medesimo che il valore normale e i prezzi all'esportazione vanno normalmente determinati individualmente per ciascun esportatore, ciò non vuol dire tuttavia che le istituzioni comunitarie siano obbligate a farlo in ogni caso, né che esse siano tenute ad istituire un dazio antidumping individuale per ciascun

esportatore. La ratio del regolamento consente un ampio margine discrezionale alle istituzioni comunitarie per decidere quando la soluzione più appropriata sia quella di accordare un trattamento individuale agli esportatori interessati. Ciò è quanto si evince, fra l'altro, dagli artt. 2, n. 14, lett. b), e 13, n. 2, i quali attribuiscono alle istituzioni comunitarie la facoltà di calcolare una media ponderata dei margini di dumping e quindi un margine di dumping unico, per un intero paese, nonché di istituire un dazio antidumping unico per tale paese.

3. Il punto se un esportatore di un paese a commercio di Stato operi in maniera sufficientemente autonoma rispetto allo Stato perché, nell'ambito di un procedimento antidumping, possa essergli accordato un trattamento individuale presuppone la valutazione di situazioni di fatto complesse, che sono al tempo stesso di ordine economico, politico e giuridico.

A tale riguardo, così come per le questioni economiche complesse, le istituzioni dispongono, per la valutazione di situazioni di fatto di ordine giuridico e politico esistenti in un paese a commercio di Stato, di un ampio potere discrezionale e il controllo giurisdizionale di tale discrezionalità deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata e dell'assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere.

D'altra parte, se è pur vero che possono avvalersi del principio posto a tutela del legittimo affidamento tutti gli operatori economici ai quali un'istituzione abbia ingenerato speranze fondate, gli operatori economici non possono tuttavia fare legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie. Ne consegue che un'impresa non può nutrire un legittimo affidamento sul fatto che le istituzioni comunitarie non modifichino la loro politica relativa al trattamento individuale, ove dall'esperienza risulti che una tale modifica è necessaria per dare una soddisfacente soluzione ai problemi originati dalle pratiche di dumping imputate agli esportatori dei paesi a commercio di Stato.

4. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito qualora l'impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati.
5. Dall'art. 13, n. 3, del regolamento base antidumping n. 2423/88 risulta che l'importo dei dazi antidumping non può

superare il margine del dumping provvisoriamente stimato o definitivamente constatato e che tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio.

Al riguardo, sebbene ad un primo esame possa sembrare iniquo imporre all'unico esportatore di un paese a commercio di Stato che abbia accettato di collaborare all'inchiesta un dazio antidumping più elevato rispetto al margine accertato per le sue stesse esportazioni, calcolato in base ad una media ponderata del detto margine e del margine di dumping calcolato per le altre esportazioni, non può tuttavia addebitarsi alle istituzioni di essere in tal modo incorse in errore manifesto di valutazione dei fatti e di aver violato l'art. 13, n. 3, in quanto, da un lato, tale politica delle istituzioni comunitarie non è contraria alla lettera, allo scopo e alla ratio del regolamento base antidumping, dall'altro, lo stesso esportatore non soddisfa le condizioni necessarie per fruire di un trattamento individuale e, infine, l'art. 2, n. 14, lett. b), del regolamento base antidumping attribuisce alle istituzioni comunitarie la facoltà di stabilire una media ponderata dei margini di dumping e quindi un margine di dumping unico per un intero paese.